

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 12/04/2022

### FATTO

Nel proprio ricorso, la parte ha dedotto di aver stipulato, il 16 febbraio 2011, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-*sexies* T.U.B. Più precisamente, la ricorrente ha formulato la seguente domanda:



1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad **€ 2.104,04**, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;  
in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);  
In ogni caso si chiede:
  2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
  3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in **€ 200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente;
  4. la refusione del contributo di **€ 20,00** relativo alle spese per la procedura;
  5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

<b>Contratto 'Cessione del Quinto' [REDACTED]</b>				
Rate Totali	120	<b>Metodo pro quota</b>	<b>Rimborsi già effettuati</b>	<b>Residuo</b>
Rate pagate	48			
<b>Rate residue</b>	<b>72</b>			
<b>% rate residue su totale</b>	<b>60,00 %</b>			
<b>Oneri sostenuti</b>	<b>Importi</b>			
Spese Istruttoria	450,00 €	270,00 €		270,00 €
Commissioni Rete Distributiva	2.637,00 €	1.582,20 €	618,48 €	963,72 €
Costi assicurativi rischio impiego	981,30 €	588,78 €		588,78 €
Polizza assicurativa Rischio Vita	176,92 €	106,15 €		106,15 €
<b>Totale oneri sostenuti</b>	<b>4.245,22 €</b>	<b>2.547,13 €</b>	<b>618,48 €</b>	<b>1.928,65 €</b>

<b>Commissioni di Estinzione</b>	<b>175,39 €</b>			<b>175,39 €</b>
----------------------------------	-----------------	--	--	-----------------

Dal proprio canto, la parte resistente, nel controdedurre, ha precisa di aver constatato, a seguito della presentazione del reclamo, la corresponsione di due rimborsi complessivi di 425,34 euro da parte delle Compagnie assicuratrici, di cui allega evidenza informatica; di aver provveduto a riconoscere alla ricorrente la somma di 46,50 euro, pari alla differenza tra l'importo di 471,84 euro, previsto nel "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della quarantottesima rata (in coincidenza con la quale si è perfezionata l'estinzione) e la cifra di 425,34 euro, già oggetto di diretto rimborso da parte delle Compagnie, oltre a 20,00 euro, a titolo di refusione delle spese di procedura sostenute per la presentazione del presente ricorso e agli interessi legali; di aver provveduto a riconoscere alla ricorrente la somma di 270,00 euro a titolo di rimborso per le spese istruttorie; di aver prodotto evidenza contabile dei complessivi 338,00 euro corrisposti alla ricorrente; di aver precisamente elencato, all'art. 6 del contratto, le attività che costituiscono la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

controprestazione resa dall'intermediario in relazione a ciascuna delle voci commissionali; di aver considerato le commissioni di estinzione quale voce considerata interamente *upfront*, in quanto all'art. 9, comma 3, del contratto sottoscritto si prevede espressamente che *“in caso di rimborso anticipato totale o parziale la Cessionaria/la Delegataria ha diritto ad un equo indennizzo per eventuali costi collegati al prestito. L'indennizzo non può essere superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è superiore ad un anno”*. In conclusione, la resistente ha chiesto che

████████████████████ vengano accolte le seguenti

#### CONCLUSIONI:

- dichiarare la **cessazione della materia del contendere** con riguardo agli oneri assicurativi e alle spese istruttorie,
- respingere ogni ulteriore pretesa**, poiché infondata in fatto e in diritto.

#### DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *«dovuti per la vita residua del contratto»*.

Precisato che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel febbraio 2015, in corrispondenza della quarantantottesima rata delle centoventi previste, sulla base di conforme conteggio estintivo, il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito *ex parte qua*, osserva come la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, abbia affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale, ove, *a contrario*, era stata sancita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*). Parimenti, aveva trovato affermazione l'orientamento seco do cui il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata debba essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*. In questo quadro interpretativo si era, quindi, inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza *Lexitor*) secondo la quale *«l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva così rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *«a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi,*



*l'art. 125-sexies T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».*

Nel quadro ora tracciato è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, il cui primo comma stabilisce che « *Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».* Il medesimo disposto, al successivo secondo comma stabilisce che «*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».*

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione «*se la norma intertemporale dettata dal [...] comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro [...] a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare [...] se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella [...] sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data».* Con decisione n. 21676 del 2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa fondando la propria decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione «*individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies T.U.B.), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti».*

Alla luce delle descritte premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che «*all'interno del nuovo art. 11-octies, comma 2°, la [...] bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies T.U.B. – e contratti*



*anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella [...] sentenza Lexitor», aggiungendo che «l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti [...]. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale» e «non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea». Il Collegio di Coordinamento ha, così, enunciato il principio di diritto secondo cui «In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto. Ancora, con specifico riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al medesimo.

Oltre a quanto appena rilevato, nel caso di specie occorre tener conto della circostanza che, in relazione alle «*commissioni rete distributiva*», si applica la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 10003 del 2016 che ha considerato applicabile il criterio contrattuale. Nel caso di specie, il «*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*», prodotto in atti e sottoscritto dalla ricorrente, individua la quota parte rimborsabile, dell'importo della commissione in esame, nella misura massima del 60% e calcolata «*in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento*». L'intermediario ha affermato e provato in atti di aver restituito alla ricorrente, in conto estintivo, la somma di 618,48 euro, corrispondente a quanto dovuto per la rata successiva, la quarantanovesima, a quella del mese di estinzione. Pertanto, risulterebbe una differenza in favore di parte ricorrente di 16,14 euro, considerando il rateo di rimborso, previsto dal richiamato «*Piano*» allegato al contratto, al mancato pagamento della quarantottesima rata, pari a 634,62 euro. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, poiché la questione del «*salto rata*» dovrebbe essere valutata dal Collegio solo se oggetto di apposita domanda da parte del ricorrente, nel caso di specie, si constata come tale domanda, seppur non esplicitata, appaia formulata in sede di ricorso. Infatti, parte ricorrente, pur considerando un criterio di rimborso *pro rata temporis* sull'intero importo della «*commissione rete distributiva*», effettua i calcoli facendo riferimento a settantadue rate residue.





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI